



COMUNE DI CAPANNORI

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi in favore di privati cittadini ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2019.

Indetto ai sensi dell'ex art.11 della Legge 431/98, ai sensi della L.R. n.02/2019 del 02/01/2019 e della delibera n.581 del 06/05/2019 e della Determina n.893 del 07/06/2019;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE "Servizi alla Persona" RENDE NOTO

Che a partire dal **10.06.2019** fino alle ore **16:30** del **09.07.2019** e quindi per **30 giorni consecutivi**, sono nuovamente aperti i termini del Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per avere accesso alla graduatoria per il periodo **01.01.2019 - 31.12.2019**. L'erogazione dei contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, dal momento che tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, e nei limiti di quelle messe a disposizione dal Comune, per la liquidazione dei contributi non finanziati dalla Regione Toscana, con le finalità e secondo le modalità indicate dal presente bando.

Art. 1 - Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO, possono partecipare istanza tutti coloro che **alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:**

1. residenza anagrafica nel Comune di Capannori, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e

particolari circostanze di emergenza sociale;

3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019; essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Capannori, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro;

4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

5. le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 3) e 4);

8. presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **Euro 28.684,36** aggiornato annualmente nella

misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

9. presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad **€ 13.338,26** per l'anno **2019**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad **€ 13.338,26** e l'importo di **€ 28.684,36** per l'anno **2019**. con Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a € 16.500,00 limite per l'accesso all'E.R.P. così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

10. il contributo statale, regionale e comunale previsto all'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. **La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere auto certificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso;**

11. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa.

2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei

casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE.

Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultra sessantacinquenni;
 - soggetti disabili (soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi);
 - minori (*soggetti di età inferiore ad anni 18*);
- Con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:
- i mq. calcolati con la regola della Tariffa Igiene Ambientale o TIA. Per ulteriori riferimenti consultare il "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2004 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31/2011;
 - procedura di sfratto avviata (SI/NO);
 - numero di nuclei che risiedono nell'alloggio;
 - tipologia di contratto registrato;

Art. 4 - Determinazione della situazione economica

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE/ISEE in corso di validità, secondo le disposizioni della normativa DPCM n.159 del 05/12/2013.

Qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevato:

- a) una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta;
- b) la certificazione ISE/ISEE prodotta, pur non essendo formalmente scaduta, non faccia riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere, **ove**

previsto, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.8.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art.76, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 6 – Determinazione del reddito, e percentuali di incidenza canone/reddito

I soggetti aventi diritto sono collocati nella fascia di reddito "A" e "B", di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, terzo comma, del Decreto del Ministero LL.PP. 07.06.1999, sulla base del valore ISE/ISEE, risultante da certificazione in corso di validità come indicato al precedente art. 4;

Sono collocati nella fascia "A" i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all'importo di **€ 13.338,26** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%:

Sono collocati nella fascia "B" i soggetti il cui valore ISE risulti compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, ammontante ad **€ 13.338,26** e l'importo di **€ 28.684,36** per l'anno 2019. con Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE, non sia inferiore al 24%.

Art. 7 – Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione - Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali.

I termini, le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai comuni avverrà tramite la piattaforma WEB della Regione Toscana. Le risorse proprie dell'Amministrazione Comunale saranno rese disponibili una volta che la Regione Toscana avrà comunicato l'esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate al Comune.

Art. 8 – Articolazione delle graduatorie, priorità, punteggi

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando e rientranti in una delle condizioni di cui all'art.1 sono collocati nelle graduatorie comunali. I soggetti appartenenti alla fascia "A" e "B" sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (*con arrotondamento alla seconda cifra decimale*); in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Art. 9 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

a) Istruttoria delle domande:
il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione delle graduatorie:
- Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie, sulla base dei criteri indicati all'art.8.

- E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data

di pubblicazione della stessa, indirizzandolo all'Ufficio Promozione Sociale.

- Dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale di cui all'art. 8. approva la graduatoria definitiva.

- La graduatoria definitiva sarà inoltrata alla Regione Toscana mediante la piattaforma WEB, che trasferirà ai Comuni le risorse con le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Capannori NON INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso lo Sportello Casa

Art. 10 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità per l'anno 2019.

Art. 11 – Entità del contributo teorico

Il contributo teorico è determinato in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE così come indicato all'art. 1 del presente bando, ed è così calcolato:

a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a **€ 13.338,26** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui (*fascia A*);

b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra **€ 13.338,26** (importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019) e l'importo di **€ 28.684,36** per l'anno 2019. il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui (*fascia B*);

c) L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.

d) E' facoltà del Comune all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

e) Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. (Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero).

f) Il contributo decorre dal **1° gennaio 2019** o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

g) La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

Art. 12 – Modalità di liquidazione del contributo

Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie come indicato al precedente art.7 del presente bando, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto secondo l'ordine delle graduatorie definitive.

E' fatto riserva di poter modificare le graduatorie nei casi di:

- 1) Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione nella graduatoria definitiva e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;***
- 2) Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;***
- 3) Accertato dalle ricevute di pagamento presentate, un canone inferiore a quanto dichiarato, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.***

Il canone pagato in misura superiore non dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art.16 del presente bando.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In presenza di condizioni di morosità, il contributo, destinato al conduttore, può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa dichiarazione sottoscritta anche dal locatore così come previsto dall'art.11 comma 3 della L. 431/98 e s.m.i.

Gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020 la seguente documentazione all'ufficio U.R.P. del Comune di Capannori:

Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di affitto debitamente compilate, (con apposta su ciascuna di esse la marca da bollo di € 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferito all'anno **2019**, indicando nella causale il mese di riferimento.

In assenza o parziale presentazione della documentazione richiesta entro il termine del 31 gennaio 2020 il contributo potrà essere non erogato, o erogato in misura ridotta.

L'Amministrazione Comunale non inoltrerà ai beneficiari alcuna comunicazione riguardo il pagamento del contributo spettante.

Art. 13 - Casi Particolari

1.In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo

di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il termine perentorio di **giorni 20 (venti)** decorrenti dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione nelle graduatorie. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di accesso al contributo da erogare per il periodo **01.01.2019 – 31.12.2019**, il termine è fissato in **30 giorni** consecutivi a far data **dal 10 giugno 2019** e quindi entro e non oltre le **ore 16:30 del 9 luglio 2019**.

Art. 15 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune denominato Allegato B. L'istanza, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve riportare l'indirizzo al quale l'ufficio trasmetterà eventuali comunicazioni relative al concorso. Nella domanda deve essere indicato un conto corrente bancario o postale (IBAN) sul quale poter accreditare il contributo spettante. La domanda dovrà essere presentata e/o pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune entro i termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, punto 1.3, dell'allegato "A" alla Deliberazione di Giunta

Regionale n.265/2009, gli elenchi degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 17 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati

I Vostrì dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostrì dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it. Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD è il Segretario generale dott. Giuseppe Ascione. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it

Art. 18 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle specifiche norme nazionali e regionali. Il presente bando è conforme a quanto indicato dalla Regione Toscana L.R. N.2 del 02/02/2019 e con proprie Deliberazione G.R. n.581 del 06/05/2019.

Capannori.

**Il Dirigente
"Servizi alla Persona"
Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini**